

INPS

DETERMINAZIONE n.10 del 13 FEB. 2019

OGGETTO: Annullamento della decisione assunta dal Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2018, adottata sul ricorso proposto dal reverendo [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) in materia di accesso alla pensione di vecchiaia a carico del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015, con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017, con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", con particolare riferimento all'art. 25 concernente l'Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici;

Tenuto conto di quanto rappresentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota dell'8 febbraio 2019, prot. n. 1436, in risposta alla richiesta di parere formulata dall'Istituto con nota del 30 gennaio 2019, prot. n. 569, circa le previsioni contenute nel citato art. 25 D. L. n. 4/2019;

Considerato che nella predetta nota ministeriale si afferma che *"..nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina dei nuovi Organi, si ritiene che codesto Presidente possa svolgere gli atti di ordinaria amministrazione che consentano la prosecuzione del corretto dispiegarsi dell'attività amministrativa dell'Istituto.."*;

Visto l'art. 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi di cui alla determinazione presidenziale n. 195 del 20 dicembre 2013;

Tenuto conto che ai sensi del comma 3 dell'art.24 del citato Regolamento "In caso di provvedimento di sospensione adottato da Direttore generale la competente Direzione centrale di prodotto sottopone al Presidente dell'Istituto una relazione istruttoria e una proposta di deliberazione. Il Presidente dell'Istituto adotta la decisione improrogabilmente entro 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione";

Visto il ricorso presentato in data 19 giugno 2018 dal reverendo [REDACTED], nato il [REDACTED], avverso il provvedimento di reiezione della domanda di pensione di vecchiaia, presentata in data 16 febbraio 2018, emesso dal Polo territoriale di Terni per il Fondo clero;

Vista la deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2018, con la quale il Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, ritenendo di non condividere la proposta di reiezione della Direzione generale, ha accolto il citato ricorso in quanto *"ritiene di dover escludere che l'innalzamento dell'età pensionistica conseguente all'incremento dell'aspettativa di vita possa riguardare gli iscritti al Fondo clero"*;

Visto il provvedimento del Direttore generale dell'INPS protocollo INPS.0064.20/12/2018.0046757. con il quale è stata sospesa l'esecuzione della decisione del ricorso in parola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 42 della legge n. 488/1999, che prevede l'età di 68 anni per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia per gli iscritti al Fondo clero;

Visto il comma 12-*quater* dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, introdotto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce che per le gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria è applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita e che, per l'anno 2018, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia è di 68 anni e 7 mesi;

Rilevato che la citata norma si riferisce a tutti i requisiti anagrafici diversi da quelli vigenti nell'AGO e che, conseguentemente, l'adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita si applica anche agli iscritti al Fondo clero;

Considerato che la disciplina dell'adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita non trova applicazione solo nel caso in cui sia normativamente prevista un'eccezione;

Considerato che non è prevista eccezione all'applicazione della predetta disciplina per gli iscritti al Fondo clero;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

su proposta del Direttore generale

DETERMINA

l'annullamento della decisione del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica adottata con deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2018.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale